

Kurita Italia S.r.l.

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, 20126 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 11665020969 - REA n. MI 2617682

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato con determinazione dell'Amministratore Verdes Prieto Jordi del 24 giugno 2021, successivamente

aggiornato con determinazione dell'Amministratore Verdes Prieto Jordi del 3 Dicembre 2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
2. Sanzioni
3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa
4. Il Modello di *Kurita Italia*,
5. Il presente Modello
 - 5.1. *La Costituzione del Modello*
 - 5.2. *Finalità e struttura del Modello*
 - 5.3. *Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello*
 - 5.4. *Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello*
 - 5.5. *Diffusione del modello e informativa a collaboratori esterni e partners*
6. Organismo di Vigilanza
 - 6.1. *Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie*
 - 6.2. *Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri*
 - 6.3. *Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza*
 - 6.3.1. *Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di Reporting)*
 - 6.3.2. *Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)*
 - 6.3.3. *Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV*
 - 6.4. *Whistleblowing*
7. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
 - 7.1. *Funzione del sistema disciplinare*
 - 7.2. *Misure nei confronti dei Dipendenti*
 - 7.2.1. *Violazioni del Modello*
 - 7.2.2. *Le sanzioni*
 - 7.3. *Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner*
8. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche
9. Modifiche ed integrazione del Modello

ALLEGATI

Allegato A.
Codice di Condotta

Allegato B.
Esempio di Clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di Soggetti Terzi

Allegato C.
Scheda di Evidenza

Allegato D.
Parte speciale 1 - Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Allegato E.
Parte speciale 2 - Reati societari

Allegato F.
Parte speciale 3 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Allegato G.
Parte speciale 4 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Allegato H.
Parte speciale 5 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Allegato I.
Parte speciale 6 – Reati contro l'industria e il commercio

Allegato L.
Parte Speciale 7 – Reati Tributarî

Allegato M.
Parte Speciale 8 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

DEFINIZIONI

CCNL: il contratto applicato da Kurita Italia S.r.l., ossia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore delle aziende industriali chimiche e affini.

Codice di Condotta: il codice di comportamento elaborato ed implementato da Kurita Water Industries Ltd., tradotto, recepito ed adottato dal Gruppo Kurita e da Kurita Italia.

Consulenti: si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Kurita Italia sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Destinatari: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, ad esempio, gli Amministratori, i Dipendenti, i Consulenti, i Soggetti Terzi ecc.) di Kurita Italia.

Dipendenti: tutti i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) di Kurita Italia.

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Gruppo Kurita o Gruppo: si intende il gruppo multinazionale facente capo a Kurita Water Industries Ltd., uno dei principali leader al mondo nella gestione e nel trattamento delle acque, fondata a Tokyo nel 1949 da Haruo Kurita.

Kurita Italia o Società: è la società Kurita Italia S.r.l. avente sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 20126 - Milano, Partita IVA e Codice Fiscale n. 11665020969, iscritta al REA di Milano al n.2617682.

Kurita Europe GmbH o Casa Madre: Kurita Europe GmbH, con sede legale in Ludwigshafen am Rhein Giulinistrasse n. 2, Germania, socio unico di Kurita Italia.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il 21 luglio 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da Kurita Italia.

Organo Amministrativo: corrisponde all'organo amministrativo di Kurita Italia, composto da n. 2 amministratori dotati di poteri a firma disgiunta.

OdV: è l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.

Partner: sono le controparti contrattuali di Kurita Italia, siano esse persone fisiche o giuridiche, commerciali e/o finanziarie, che cooperino o collaborino con Kurita Italia nell'ambito dei processi sensibili.

Procedure di Kurita Italia: si tratta dei principi e dei valori di Kurita Italia, delle relative *policy*,

procedure, del Codice di Condotta e del materiale utilizzato per le attività formative dei Dipendenti e Consulenti.

Processi Sensibili: sono le attività di Kurita Italia nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

Procuratore Speciale: è l'unico procuratore speciale designato dalla Società, dotato della rappresentanza legale della Società a firma disgiunta e/o disgiunta in relazione ad attività specificamente individuate nell'atto di nomina.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso ampio, come *infra* specificato.

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 richiamati nel Modello e, ove applicabili, nelle rispettive parti speciali.

Soggetti Apicali: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

Soggetti Sottoposti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Soggetti Terzi: sono i Partner, i fornitori di servizi, i clienti e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali con Kurita Italia.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (d’ora innanzi, per brevità, il “**D. Lgs. n. 231/2001**” o il “**Decreto**”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’articolo 4, D. Lgs. n. 231/2001, precisa, inoltre, che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹ del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli enti che

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Articolo 7: Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano:

(a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

1. Soggetti Apicali;
2. Soggetti Sottoposti.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*². Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente.

(b) La tipologia dei Reati che, più precisamente, sono i seguenti:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"*, che ha novellato alcuni reati richiamati dall'art. 24 del Decreto (nello specifico, l'art. 316-bis c.p., l'art. 316-ter c.p. e l'art. 640-bis c.p.), dalla Legge n. 137/2023 e, da ultimo, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione del D. L. n. 92/2024, recante *"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia"*, che ha modificato il reato di *"Indebita destinazione di denaro o cose mobili"* (art. 314-bis c.p.), ora rubricato *"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"*, nonché dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. *"Legge*

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. *si trovi nel territorio dello Stato;*
2. *si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
3. *l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss..

Nordio”), recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” che ha disposto l’abrogazione del reato di “*Abuso d’ufficio*” (art. 323 c.p.) unitamente alla riformulazione del reato di “*Traffico di influenze illecite*” (art. 346-bis c.p.);

2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’articolo 7 della L. n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 24-*bis*, modificato dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dalla Legge n. 133/2019 e da ultimo dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, che ha modificato l’art. 24-*bis* del D. Lgs. n.231/2001, introducendo nuovi reati presupposto, inasprendo le sanzioni pecuniarie inflitte all’ente in relazione alla commissione dei reati previsti e intervenendo, infine, sul reato di “*Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee*” (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) previsto all’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001,;
3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 24-*ter*, e successivamente modificato dalla L. n. 236/2016;
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’articolo 6 della L. n. 409/2001, come modificato con L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*bis*, e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 125/2016
5. delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*bis.1*, il cui art. 517 c.p. è stato, da ultimo, modificato con la Legge n. 206/2023;
6. reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*ter*, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 19/2023;
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotti nella disciplina dalla L. n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*quater*;
8. delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nella disciplina dalla L. n. 73/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*quater.1*;
9. delitti contro la personalità individuale, introdotti nella disciplina con L. n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*quinquies*, poi modificato dalla L. n. 199/2016;
10. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall’art. 9 della L. n. 62/2005, il quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*sexies*;
11. reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dalla L. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l’articolo 25-*septies*;

12. reati previsti e puniti dagli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., inerenti rispettivamente a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio così come introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies*, da ultimo modificato con L. n. 186/2014;
13. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dagli artt. 493-*ter*, 492-*quater* e nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640-*ter* c.p., introdotti nel D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito l'art. 25-*octies.1* e delitto di trasferimento fraudolento di valori, introdotto nel D. Lgs. n. 231/01, all'art. 25-*octies.1* dalla Legge n. 137/2023, da ultimo modificato dalla Legge 29 aprile 2024, n.56, di conversione del D. L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
14. reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 43/1973, dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286/1998, introdotti nella disciplina dalla L. n. 146 del 2006;
15. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nella disciplina dalla L. n. 99/2009⁴, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*nomies*, come da ultimo modificato dalla Legge n. 93/2023;
16. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti nella disciplina dalla L. n. 116/2009, come sostituiti dal D. Lgs. n. 1215/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*;
17. reati ambientali, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undecies*, modificato con L. n. 68/2015, successivamente dal D. Lgs. n. 21/2018 e, da ultimo, modificato dalla L. n. 137/2023;
18. reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*duodecies*, da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017 che ha introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*; e dal D. L. n. 20/2023;
19. razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. n. 167/2017, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*terdecies*, come modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge n. 654/1975⁵;

³ Sono considerati transazionali i reati caratterizzati, oltre che dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

⁴ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno “SIAE”; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

⁵ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n.21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-*bis* della Legge n. 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (art. 604-*bis* c.p.).

20. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nella disciplina dalla L. n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quaterdecies*;
21. reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale", convertito con modificazioni in L. 157/2019) che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quindiesdecies*, modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, successivamente dal D. Lgs. n. 156/2022 e, da ultimo, dal D. Lgs. 87/2024, recante "*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*" con il quale è stata operata una precisa distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ai fini della applicazione della fattispecie di "*Indebita compensazione*" prevista dall'art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 e inserita nel catalogo dei reati presupposto elencati nell'art. 25-*quindiesdecies* del D. Lgs. 231/2001;
22. reati di contrabbando, previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, , richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies*, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141;
23. delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septiesdecies*, il cui art. 518-*duodecies* c.p. è stato, da ultimo, modificato con la Legge n. 6/2024;
24. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla Legge n. 22/2022 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodevicies*.

È da tenere presente, peraltro, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: "*(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

(c) L'aver commesso il reato nell'“interesse” o a “vantaggio” dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'“interesse” viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice; esso cioè, si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Per “vantaggio”, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria, soprattutto di carattere patrimoniale.

(d) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Dalla considerazione dei presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 nasce la scelta di Kurita Italia di predisporre ed efficacemente applicare il suddetto modello secondo quanto riportato al successivo paragrafo 3.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

(a) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25-*septies* “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”) che prevede una sanzione pecuniaria **pari a mille quote**) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione*	Presupposti
------------	-------------

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291, 38)**	- L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	- Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui sopra.

* La sanzione pecuniaria non può essere in ogni caso inferiore a Euro 10.329,00 (comma 4° art. 12 D. Lgs. n. 231/2001)

** In base al 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001 stesso, la quota è uguale a Euro 103,00.

(b) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- “l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;
- “in caso di reiterazione degli illeciti” (id est. commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato

commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni (fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 5, che prevede casi in cui le sanzioni interdittive possono avere una maggior durata) e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di Reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (da ultimo nel mese di giugno 2021) (di seguito "**Linee Guida**").

4. KURITA ITALIA

Kurita Italia S.r.l. ("**Kurita Italia**" o la "**Società**"), con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 6, 20126 - Milano, avente Partita IVA e Codice Fiscale n. 11665020969 e iscritta al REA di Milano al n. 2617682, è una società di diritto italiano, costituita in data 12 marzo 2021, con effetto a far data dal 1° aprile 2021, cui è stato conferito il ramo di azienda italiano precedentemente in capo alla sede secondaria per l'Italia di Kurita Europe GmbH.

Kurita Italia S.r.l. è una società facente parte del gruppo multinazionale Kurita Water Industries Ltd.. La Società è attiva nel settore del trattamento delle acque e nella produzione di prodotti chimici utilizzati, *inter alia*, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici.

La sede secondaria per l'Italia di Kurita Europe GmbH, le cui attività sono state in seguito trasferite a Kurita Italia S.r.l. mediante conferimento di ramo di azienda, aveva iniziato la propria attività nel dicembre del 2014, e durante l'anno successivo la Società aveva acquisito un ramo di

azienda della società tedesca BK Giulini GmbH. A seguito della suddetta fusione tra Kurita Europe GmbH, Viersen con Kurita Europe APW GmbH, Ludwigshafen, Kurita Italia aveva cambiato la propria denominazione da Kurita Europe APW GmbH – filiale italiana di Kurita Europe GmbH (Sede secondaria per l'Italia).

L'attività prevalente di Kurita Italia consiste nella commercializzazione e nella vendita dei prodotti del Socio Unico (precedentemente Casa Madre), Kurita Europe GmbH, tra cui ad esempio, preparati in alluminio, agenti chimici funzionali per l'industria cartiera, sostanze chimiche per il trattamento dell'acqua e delle apparecchiature, nonché analoghe soluzioni e servizi. La Società eroga inoltre servizi di verifica sul trattamento chimico di acque effettuando – per il tramite dei propri tecnici specializzati – attività di prelievo di campioni di acqua, analisi chimiche dei campioni prelevati (ecc.).

Kurita Italia è dotata di un Organo Amministrativo composto da due amministratori, e di tre Procuratori Speciali, dotati della rappresentanza legale a firma disgiunta in relazione a specifiche tipologie di atti. Le funzioni svolte dalla Società corrispondono generalmente a quelle della Casa Madre. Molti servizi sono centralizzati direttamente in capo alla Casa Madre al fine di garantire il miglior coordinamento delle attività con la Casa Madre e con l'intero Gruppo. Kurita Italia inoltre non svolge attività di vendita diretta al pubblico di beni e servizi, ma si rivolge ad una clientela prettamente *business*.

Kurita Italia, con il presente documento, intende da un lato conformarsi alle disposizioni legislative introdotte dal D. Lgs. n. 231/2001, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, dall'altro lato evidenziare, ancora una volta, le proprie politiche ed i propri principi di comportamento.

In particolare, con il presente Modello, Kurita Italia intende fissare con chiarezza i valori dell'etica e del rispetto della legalità e realizzare un manuale di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di commissione dei Reati che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

L'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i Dipendenti e Consulenti che operano in nome e per conto di Kurita Italia, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti eventualmente alla stessa cointeressati (Partner, Clienti e Fornitori), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché, dunque, vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che Kurita Italia non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Kurita Italia intende attenersi.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti i Soggetti Apicali e tutti i Soggetti Sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio di Kurita Italia, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di Reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

Per questi motivi, e sulla scia delle attività poste in essere da Kurita Europe GmbH - Sede Secondaria per l'Italia, dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo approvato ed aggiornato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in data 24 giugno 2021 Kurita Italia ha assunto la decisione di predisporre ed adottare il presente Modello in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Kurita Italia si propone, infatti, mediante l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici di Kurita Italia e dell'intero Gruppo.

A tale fine, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo - non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso - Kurita Italia ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance* e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 stesso.

Al contempo, le attività finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) costituiscono l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da Kurita Italia sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Kurita Italia nelle "aree di attività a rischio", come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente Modello, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni

riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Kurita Italia;

- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Kurita Italia in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati da Kurita Italia;
- garantire a Kurita Italia, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle “aree di attività a rischio” e nelle “aree a supporto”, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare verso tutti i livelli aziendali (sensibilizzando in merito questi ultimi) le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni di Kurita Italia, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le “aree di attività a rischio” e le “aree di attività a supporto” dei Reati, con riferimento all'attività di Kurita Italia, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate (sia per la commissione, sia per il supporto) dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente ed archiviare tutte le operazioni di Kurita Italia nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno a Kurita Italia, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti; secondo il principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale **“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”**;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo secondo il quale **“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”**, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni di Kurita Italia;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno di Kurita Italia, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;

- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con Kurita Italia, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Kurita Italia di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente *proceduralizzazione*.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l'attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle *policies* di Kurita Italia, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Kurita Italia di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari e nei Partner, che operino per conto e nell'interesse di Kurita Italia nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per Kurita Italia.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte di Kurita Italia, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il presente Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, la cd. Parte Generale, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali con particolare riferimento a scelta e individuazione dell'OdV, formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole Parti Speciali, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali Kurita Italia ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da Kurita.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater*.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), reati aventi carattere transnazionale, 25-*quinqies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-*undecies* (Reati ambientali), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia) e 25-*quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi

vietati), 25-*sexiesdecies* relativo ai reati di contrabbando, 25-*septiesdecies* relativo ai delitti contro il patrimonio culturale, nonché 25-*duodevicies* relativo ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, ritenendo difficilmente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da Kurita Italia.

Sarà compito di Kurita Italia e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possono, a seguito di specifiche e successive vicende modificative di Kurita Italia e del suo *business*, essere ritenute pertinenti per la stessa.

Conseguentemente, le Parti Speciali del presente Modello trovano applicazione:

1. per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
2. per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
3. per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, nonché per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dall'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001;
4. per i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
5. per i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 25-*duodevicies* e dall'art. 25-*quinqvies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. per i reati contro l'industria e il commercio, previsti dall'art. 25.bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001;
7. per i reati tributari di cui all'art. 25-*quinqviesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
8. per i reati informatici di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le "Parti Speciali" inserite rispettivamente negli allegati D, E, F, G, H, I, L e M, in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività o dell'organizzazione di Kurita Italia hanno reso e potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", e pertanto la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono in generale rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo che, nel caso di Kurita Italia, è costituito dagli amministratori dotati di poteri a firma disgiunta.

In particolare, è demandato a tale organo il compito di integrare il presente Modello con ulteriori

Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività di Kurita Italia, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

Kurita Italia, si impegna, inoltre, a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso e la diffusione a tutti i Destinatari e Partner.

Kurita Italia si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all'ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

In ogni caso, Kurita garantisce che il principio della costante revisione ed aggiornamento del Modello non consentirà l'introduzione o l'adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare o diminuire l'efficacia.

5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 1. e relativa al D. Lgs. n. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dalle *policies* di Kurita Italia.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti nel Gruppo, nella Casa Madre e in Kurita Italia, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

In particolare, Kurita Italia ha fornito le Procedure Kurita Italia applicate dalla stessa, il cui rispetto è imposto a tutti i Dipendenti e Consulenti nello svolgimento delle attività per conto e nell'interesse di Kurita Italia, nonché – in genere – per tutti i rapporti e le relazioni intercorse con la stessa.

Dall'analisi della Procedure Kurita Italia, si rileva che alcune sono policy implementate a livello di Gruppo e dunque applicabili anche a tutte le altre sedi secondarie e/o società controllate. In particolare, le procedure maggiormente significative sono le seguenti:

- a) Sistema Organizzativo interno con attribuzione dei poteri e delle responsabilità;
- b) Codice di Condotta di Kurita Group;
- c) Procedura rimborso spese;
- d) Procedura per la gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente;
- e) Deleghe di funzioni (“*Approval Rule*”);
- f) Piano formazione Dipendenti;
- g) Procedura generale per l'assegnazione delle auto – Italia;
- h) Regolamento utilizzo Apparecchiature aziendali;
- i) Procedura utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (DPI);

- j) Procedura Statistiche, Dati e IT;
- k) Procedura Approvvigionamenti e Qualifica fornitori;
- l) Procedura Qualifica del personale e Training;
- m) Organigramma aziendale e DVR;
- n) Policy contro il Monopolio (“Kurita Group Antitrust Policy”, “KEG Antitrust Regulation 2019”);
- o) Policy Anti Corruzione (“Kurita Group Anti-Bribery Policy”, “KEG Anti-Bribery Regulation 2019”);
- p) Guide Line Gestione Emergenze (“KEG Emergency Contact”);
- q) Policy Gestione Clienti (Customer Management);
- r) Policy Determinazione listino prezzi Clienti;
- s) Policy Gestione cassa contanti aziendale;
- t) Policy Order processing, spedizione materiale e fatturazione;
- u) Policy Registrazione fatture fornitori e pagamenti.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte - e si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti - del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Kurita Italia del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un’informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei Reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.5. Diffusione del modello e informativa a Consulenti e Partner

Kurita Italia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello nei confronti dei Destinatari del medesimo.

L'individuazione dei Destinatari del Modello può essere facilitata attraverso l'analisi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale essi possono individuarsi nei:

- Soggetti Apicali, ossia nelle persone fisiche che rivestono posizioni di vertice in seno a Kurita Italia: quindi rappresentanza, amministrazione o direzione di Kurita Italia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della stessa;
- Soggetti Sottoposti, ossia nelle persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- Appare, inoltre, opportuno ricomprendere tra i Destinatari del presente Modello anche i Soggetti Terzi, ossia quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori di servizi, consulenti, collaboratori che, di fatto, collaborano stabilmente con l'ente all'interno della organizzazione facente capo a Kurita Italia.

Pertanto, ne consegue che il rispetto del presente Modello sarà richiesto anche ai Soggetti Terzi tramite la previsione di apposite informazioni e clausole contrattuali predisposte secondo il modello di cui all'Allegato B.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per Kurita Italia la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

A questo scopo, quindi, l'OdV, in stretta cooperazione con Kurita Italia e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire modalità specifiche di diffusione del Modello verso tutti i Destinatari, nonché verso i Soggetti Terzi altresì modalità specifiche di informativa oppure di inserimento di apposite clausole contrattuali secondo il modello di cui all'Allegato B.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie.

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, *“il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un OdV che abbia una composizione diversa dall'Organo Amministrativo e che sia caratterizzato da:

- autonomia e indipendenza: i membri dell'OdV non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, onde evitare conflitti di interesse; non svolgono mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad essi si richiede; nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono sottoposti ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare di altri organi o cariche societarie;
- onorabilità: i membri dell'OdV non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- competenza professionale di settore: devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Pertanto, tra i membri dell'OdV, dovranno figurare soggetti dotati di comprovate capacità specifiche in materia di: ispezioni, auditing e controlli interni, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di diritto societario, penale e della materia giuridica in generale, di organizzazione aziendale.

Tale livello di autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, all'Organo Amministrativo di Kurita Italia.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale, fermi restando gli obblighi relativi ai flussi informativi.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

I Consulenti di Kurita Italia dei quali, eventualmente, l'OdV ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed ineliminabilità previsti in capo ai membri permanenti dell'OdV.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile a Kurita Italia, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'OdV, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare – nel contesto di formazione del budget aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dell'OdV stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, corsi di formazione e aggiornamento, ecc.).

L'Organo Amministrativo di Kurita Italia accorda, su proposta dell'OdV, le risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Le attività di ricognizione, controllo e verifica compiute dall'OdV sono azionate secondo un metodo di campionamento: non essendo possibile verificare integralmente ogni attività ed ogni documento societario, l'OdV pianifica le proprie attività di controllo, indirizzando le stesse nelle

aree ritenute più endemiche ai fini dei fatti descritti nel D. Lgs. n. 231/2001, selezionando le stesse sia sulla base dei flussi informativi ricevuti, sia sulla base di un controllo a campione.

6.2. Istituzione dell'OdV, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.

I membri dell'OdV sono nominati dall' Organo Amministrativo. La durata ed il funzionamento interno dell'OdV sono regolati da un regolamento di funzionamento interno adottato dall'organismo medesimo.

Oltre ai requisiti descritti in linea generale al punto 6.1., i membri dell'OdV, a pena di decadenza, devono garantire sulla base di autocertificazioni, il possesso di requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, per tutta la durata della loro carica. In particolare, **non possono essere eletti** quali membri dell'OdV:

1. i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile⁶;
2. soggetti con funzioni di amministrazione e direzione, con deleghe o incarichi esecutivi presso Kurita Italia;
3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della casa Madre;
4. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
5. i soggetti che sono legati a Kurita Italia o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
6. coloro che sono stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta: c.d. patteggiamento), nonché con i benefici della non menzione sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a qualunque pena, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621 ss.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. reati fallimentari);
 - ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

6 Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
7. coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 8. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
 9. soggetti destinatari di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 10. soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con Kurita Italia, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
 11. soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole su Kurita Italia, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 12. soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Applicando alla realtà di Kurita Italia i principi sopra esposti, nonché quelli descritti nel paragrafo che precede, in considerazione della specificità dei compiti che devono fare capo all'OdV, l'Organo Amministrativo, con la medesima delibera con la quale delibera l'approvazione del presente Modello, nomina altresì l'OdV a composizione monocratica tra soggetti di comprovata indipendenza ed onorabilità, nonché esperienza professionale nel campo giuridico societario.

La composizione dell'OdV deve essere la più adeguata a ricoprire il ruolo in questione, tenuto conto delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata sul tema.

L'Organo Amministrativo **revoca** l'incarico conferito ad uno o più membri dell'OdV quando sussiste una giusta causa. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità sopra descritte, il grave inadempimento da parte dei membri dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV. Inoltre, costituisce giusta causa, l'aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad altra società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati sopra descritti costituenti condizioni di ineleggibilità;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;

- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*).

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di **rinunciare** all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvederà senza indugio alla sua **sostituzione**, con apposita delibera. Il componente uscente dell'OdV sarà comunque tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge e/o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che sarà nominato in sua sostituzione. I componenti dell'OdV nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale **remunerazione** spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Quanto alle modalità operative, l'OdV adotta un proprio **regolamento di funzionamento interno**, che prevede: la pianificazione e lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, di verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina di ricezione, disamina e conservazione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.3. Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, all'OdV competono essenzialmente due tipi di attività volte a prevenire i rischi di commissione dei Reati e, più precisamente:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, da parte dei vari destinatari appositamente individuati e suddivisi in base alle diverse fattispecie di reato previste, assumendo ogni provvedimento del caso (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- vigilare sull'effettivo funzionamento del Modello in ordine alla prevenzione di reati, nonché sull'eventuale necessità di aggiornarlo, alla luce di una periodica verifica dei risultati raggiunti tramite la sua applicazione e, conseguentemente, valutando l'adequatezza concreta del Modello ad eventuali nuove esigenze aziendali o a norme sopravvenute (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra, sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adequatezza del Modello, ovvero sull'efficacia del sistema di controllo interno di Kurita Italia.

In particolare, salvo quanto più specificamente esposto nelle Parti Speciali del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

1. verificare l'inserimento nel Codice di Condotta e negli altri protocolli operativi facenti parte del presente Modello, di specifiche norme comportamentali atte a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. attivare periodiche procedure di controllo e ricognizione (ad es. *compliance audit*) sui Processi

Sensibili posti in essere nelle aree a rischio, come definite nel presente Modello, al fine di accertare eventuali condotte non conformi al Modello nonché al fine di aggiornare la mappatura delle predette attività; in particolare:

- effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta delineate nei protocolli operativi diretti a regolamentare i processi decisionali di Kurita Italia, anche chiedendo informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, nonché agli organi dirigenti; verificando periodicamente che vengano attuate le procedure previste ai fini della tracciabilità delle operazioni; monitorando, i flussi informativi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione delle Schede di Evidenza secondo il modello di cui all'Allegato C da un reparto all'altro nonché allo stesso OdV;
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta dirette a regolamentare l'espletamento delle singole attività aziendali, specie quelle sviluppate all'esterno di Kurita Italia, anche chiedendo informazioni al personale addetto, quale che siano le mansioni, il livello o l'impiego; monitorando i flussi informativi;
3. effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate, anche a sorpresa, laddove si evidenzino condotte non conformi al Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto delle attività di prevenzione;
 4. esaminare e conservare in un apposito archivio ogni comunicazione e segnalazione che i Destinatari ed i terzi interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto nel presente Modello, ivi comprese le Schede di Evidenza qualora previste dalle singole Parti Speciali;
 5. documentare e conservare in un apposito archivio (cartaceo od informatico):
 - ogni operazione di controllo, ricognizione e verifica effettuata durante le *audit*, mediante la predisposizione degli appositi test dei rapporti;
 - ogni altra attività discussa, valutata o espletata nelle riunioni dell'OdV, ivi comprese quelle non all'ordine del giorno, mediante la predisposizione di appositi verbali;
 6. rilevare e documentare mediante redazione di appositi rapporti (*reports*) eventuali condotte non conformi al Modello che dovessero emergere dalle verifiche periodiche o straordinarie nonché dall'analisi dei flussi informativi, assumendo eventuali azioni correttive;
 7. trasmettere i rapporti informativi afferenti eventuali condotte non conformi al Modello all'Organo Amministrativo, proponendo eventuali azioni correttive;
 8. segnalare mediante redazione di appositi rapporti informativi, eventuali condotte non conformi al Modello ai responsabili delle singole aree, sollecitandoli ad assicurare il rispetto dei protocolli operativi e delle Procedure Kurita Italia da parte del personale direttamente interessato;
 9. pianificare e promuovere periodicamente, nonché in via straordinaria (specie a seguito del rilevamento di eventuali condotte non conformi al Modello), ogni misura preventiva idonea alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello all'interno di Kurita Italia, sollecitando le eventuali attività d'informazione, formazione e/o addestramento (ritagliate sulla base delle singole attività sensibili a rischio), in cooperazione con le diverse funzioni aziendali;

10. verificare che le previsioni contenute nel Modello e nelle sue Parti Speciali, siano attuali ed adeguate rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto ad eventuali mutamenti del panorama aziendale, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dai Destinatari;
11. segnalare l'eventuale opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello all'Organo Amministrativo della Società;
12. provvedere, nello specifico, all'espletamento delle attività previste nelle Parti Speciali del Modello.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'OdV hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti a Kurita Italia, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti dell'Organo Amministrativo (attività di reporting)

L'OdV informa l'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- (a) annuale all'Organo Amministrativo;
- (b) continuativa, nei confronti del Procuratore Speciale designato per la gestione, a firma congiunta e/o disgiunta, di talune specifiche attività.

L'Organo Amministrativo deve procedere agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute, sino all'applicazione della sanzione più grave rappresentata dalla revoca della carica. In tal modo le eventuali violazioni del Modello saranno sanzionate adeguatamente.

Al riguardo, tutto il personale della Società, ivi inclusi gli amministratori e gli organi apicali in generale, si impegneranno a prendere visione del Modello impegnandosi altresì al rispetto delle previsioni ivi contenute, incluso l'eventuale assoggettamento alle sanzioni (convenzionali) stabilite nel Modello medesimo.

6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

Come anticipato, l'OdV ha il compito di assicurarsi che l'eventuale personale sia a conoscenza del Modello e delle Procedure Kurita Italia, che ne costituiscono parte integrante.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono gestiti dall'OdV in cooperazione con le varie funzioni aziendali e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essa riguarda tutti i Dipendenti e, qualora possibile,

i Consulenti e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);
- aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento;
- eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'OdV si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative ai processi sensibili posti in essere nelle aree a rischio.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni di Kurita Italia e, dall'altro, che l'OdV sia il destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti o non.

Ogni segnalazione di condotte non conformi al Modello dovrà essere recapitata all'OdV di Kurita Italia in modo dettagliato. Le segnalazioni possono essere effettuate per il tramite del canale Whistleblowing adottato dalla Società a livello di Gruppo oppure attraverso il canale di comunicazione dedicato dell'OdV, con comunicazione da inviarsi a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica ODV@kurita.eu.

In particolare, tutti i Dipendenti di Kurita Italia, nonché tutti i Consulenti, devono segnalare dettagliatamente e per iscritto all'OdV qualsiasi fatto o circostanza verificatosi nell'ambito delle attività svolte, che non sia conforme a quanto previsto dal Modello e dalle Procedure Kurita Italia.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è e deve essere contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa immediata nei confronti dell'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tali soggetti effettuano le rispettive segnalazioni direttamente all'OdV.

Kurita Italia predispone idonei strumenti per consentire a tutti i Soggetti Terzi di informare l'OdV in merito a quanto sopra.

A tale scopo l'OdV deve:

- accogliere tutte le comunicazioni e segnalazioni relative alla commissione dei Reati oppure in contrasto con le Procedure Kurita Italia;
- esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute;
- procedere all'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, richiedendo/fornendo per iscritto eventuali rifiuti ed opposizioni all'effettuazione di una indagine interna;

- assumere tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Kurita Italia; in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Kurita Italia, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di reati.

Il soggetto che venisse a conoscenza di una non conformità al Modello potrà avvalersi dell'apposito canale di comunicazione sopra descritto oppure contattare il proprio diretto superiore gerarchico trasmettendo evidenza scritta della non conformità.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i Dipendenti di Kurita Italia, nonché tutti i Soggetti Terzi, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- a) visite, ispezioni, accertamenti, comunicazioni, provvedimenti di qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (per es. ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza) e/o dell'autorità giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, concernenti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, quelli previsti dal Modello, idonei a coinvolgere Kurita Italia e/o il personale della stessa e/o i collaboratori esterni di Kurita Italia medesima;
- b) tutte le informazioni ed i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo dai Responsabili delle aree e/o dagli amministratori e/o dal Procuratore Speciale, specie se situati nelle aree a rischio, dalle quali possano emergere profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali condotte non conformi, all'avvio di procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;
- d) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- e) le informazioni relative a gare di appalto con enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- f) i prospetti riepilogativi delle forniture affidati a e da Kurita Italia da soggetti appartenenti alla P.A.;

Tali informazioni, riguardano:

- l'acquisto di beni e servizi con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- la gestione dei servizi professionali, quali acquisti di singoli servizi professionali con valore superiore ad Euro 10.000;
- regali, donazioni ed altre iniziative aziendali che comportino l'uscita di somme di denaro, specie in relazione ad eventi che, da una attenta disamina, possano evidenziare carattere di eccezionalità; iniziative nel corso delle quali risultino coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e, comunque, tutte le iniziative anche se destinate a soggetti privati il cui valore supera i Euro 10.000;

- rimborsi spese che non risultino giustificati;
- le principali transazioni finanziarie definite e/o concluse nel corso del periodo, incluse i pagamenti straordinari di importo superiore a Euro 50.000.

Va tuttavia chiarito che, come precisato anche nelle Linee Guida di Confindustria, all’OdV non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi o meno.

6.4. Whistleblowing

I modelli di organizzazione e gestione menzionati dal D. Lgs. n. 231/2001 devono altresì prevedere:

1. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Kurita Italia, a tal fine, ha adottato specifiche misure in attuazione di tali requisiti normativi.

In seguito all’entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, e modificata da ultimo dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, la Società predispone i canali di segnalazione interna.

In particolare, la Società aderisce al canale Whistleblowing messo a disposizione dal Gruppo, il quale ha implementato un servizio di Report Online accessibile attraverso l’area Kurita Global Hotline Service, presente sul sito web del Gruppo all’indirizzo <https://dqhelpline.com/hotline/mailform/kurita/>.

Le informazioni per l’utilizzo del canale di segnalazione sono chiarite nella procedura di gruppo “Kurita Global Hotline Service”.

La procedura adottata indica i vari canali idonei ad effettuare le segnalazioni (chiamate anche report) relative alle irregolarità riscontrate, anche in forma anonima. Le segnalazioni sono dapprima trasmesse all’ufficio competente di Kurita Water Industries Ltd. con sede in Giappone

e, poi, trasmesse a e gestite dalla società esterna D-Quest, Inc.

Il segnalante è informato tempestivamente dell'avvenuta ricezione della segnalazione e, dopo che la segnalazione è stata effettuata tramite la hotline, al segnalante viene assegnato un PIN per poter seguire l'avanzamento della pratica e rispondere ad eventuali domande o chiarimenti richiesti dall'incaricato dell'indagine.

La valutazione delle segnalazioni deve essere completata entro 7 giorni dal ricevimento del report.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, tramite il suddetto canale, è prevista la possibilità di segnalare violazioni che ledono l'interesse pubblico e l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa e consistenti nelle attività indicate nella policy di Gruppo, tra cui:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione summenzionati.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale previsto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 24/2023, non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi della procedura adottata a livello di Gruppo e del D. Lgs. 24/2023. Al ricorrere di tali condizioni è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

La Società garantisce le tutele previste all'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 contro ogni forma di ritorsione reale, minacciata o tentata.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo che venga successivamente identificato.

La protezione da ritorsioni e le altre misure di tutela previste dal Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 sono estese, oltre che al segnalante, anche a:

- ✓ facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- ✓ persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La Società assicura che le segnalazioni raccolte sono trattate a norma del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR) e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice Privacy). La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i termini di legge a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. La Società adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti pongano in essere condotte in violazione di quanto ivi descritto e della procedura adottata a livello di Gruppo, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 8 "Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello".

7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Kurita Italia è consapevole che la violazione delle previsioni contenute nel Modello e nelle Procedure Kurita Italia ledono, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere tra Kurita Italia e i Dipendenti e/o Soggetti Terzi e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale che può avvenire qualora la violazione posta in essere costituisca anche reato.

7.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo cosicché lo stesso possa fungere da esimente rispetto alla responsabilità di Kurita Italia. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare altresì una fattispecie di reato rilevante.

Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni introdotte con il D. Lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, costituiscono violazione del Modello e sono passibili di sanzione disciplinare secondo quanto descritto di seguito le condotte poste in essere in violazione degli obblighi e dei divieti descritti nel Modello al paragrafo 6.4, nella procedura adottata a livello di Gruppo e nelle delibere conseguenti adottate, nonché – più in generale – di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La Società, invero, applicherà sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertino essere responsabili dei seguenti illeciti, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 24/2023:

- commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute (in capo ai soggetti incaricati di tale attività);
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Le violazioni delle norme del Codice di Condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate:

7.2. Misure nei confronti dei Dipendenti

7.2.1. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per Kurita Italia nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione delle norme di condotta e prescrizioni previste o richiamate dal presente Modello e delle Procedure Kurita Italia (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.).

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dell'Organo Amministrativo, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari applicabili.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto responsabile, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento ed alla gravità del

medesimo.

7.2.2. Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- (1) richiamo verbale per le violazioni di lieve entità;
- (2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva dalle violazioni di cui al precedente punto (1);
- (3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- (4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- (5) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione. L'eventuale adozione del provvedimento dovrà essere comunicata al Dipendente con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Dipendente stesso per presentare le sue controdeduzioni. Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dal CCNL.

7.3. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per Kurita Italia è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Kurita Italia, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

8. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le Parti Speciali, ha individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dai processi interni di Kurita Italia che descrivono l'attività di Kurita Italia, l'organizzazione interna della stessa, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché alle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla eventuale gestione della cassa, della contabilità e altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere da Kurita.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per Kurita Italia.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Kurita Italia e delle operazioni intraprese da Kurita Italia nell'esercizio della propria attività e che vengano eseguite nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

E' altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura di Kurita Italia procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare metodi adeguati per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte dell'Organo Amministrativo di Kurita Italia.

Ogni difformità potenziale rispetto a quanto previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

Ogni difformità riscontrata rispetto a quanto previsto dal Modello deve essere eliminata, individuando preventivamente le cause che l'hanno determinata ed attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

E' attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
5. introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate da Kurita Italia.